



**REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Laura Cerroni, udita la discussione orale e le conclusioni delle parti, visto l'art. 429 c.p.c., dà lettura della seguente

s e n t e n z a

nella causa iscritta al n. **11847/2019** R.G. controversie lavoro promossa

da

Parte_1, rappresentato e difeso dagli Avvocati Francesca Fabri e Luca Petretto, per procura allegata al ricorso introduttivo,

RICORRENTE

contro

CP_1 in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Tiziana Cignarelli, giusta procura generale alle liti per atto Notaio *Per_1* rep. 13573, racc. n. 8056, del 2/05/2017,

RESISTENTE

OGGETTO: indennizzo da infortunio *in itinere*.

CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nel verbale di udienza del 8 gennaio 2020.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di ricorso depositato in forma telematica in data 2/4/2019 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' *CP_1* in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, e, premesso di essere ricercatore di VII livello presso il Dipartimento di Scienze Biochimiche *Org_1*, Istituto [...] *Org_2* e *Organizzazione_3* dell'Università di Roma La Sapienza, esponeva di aver subito un infortunio *in itinere* in data 21/11/2017 alle ore 13:30, durante l'orario di pausa per il pranzo, nella quale si stava recando a casa con il proprio motoveicolo per consumare il pasto, non potendo usufruire dei locali alimentari

limitrofi al Dipartimento a cagione della sua particolare dieta ed essendo il luogo di lavoro sprovvisto di mensa aziendale.

Esponeva che, nonostante la protratta invalidità temporanea assoluta ed i postumi permanenti riportati, l'CP_1 aveva escluso l'indennizzabilità dell'infortunio, in quanto *"avvenuto durante una deviazione dal normale percorso di collegamento di andata e ritorno dal luogo di lavoro"*, come comunicato con nota del 15/11/2018.

Ritenuta, di contro, la necessità del ricorso al mezzo di trasporto privato e la sussistenza del nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, il ricorrente concludeva rassegnando le seguenti, testuali, conclusioni: *"Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectiis:*

- *ordinare all'CP_1 di esibire e depositare tutta la documentazione relativa alla parte ricorrente;*

- *accertare e dichiarare che il ricorrente, in data 21 novembre 2017, subiva infortunio sul lavoro, così come descritto in premessa del presente ricorso;*

- *accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta, sin dalla data dell'infortunio, un grado di inabilità pari al 8%, o una percentuale maggiore o minore che risulterà a seguito di Consulenza Tecnica di Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione;*

- *per l'effetto condannare l'CP_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione della rendita da inabilità permanente nella misura del 8% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo.*

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio".

Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'CP_1 contestando la fondatezza della domanda e domandandone il rigetto.

La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata agli scritti difensivi di entrambe le parti, nonché con prova orale e con consulenza tecnica medico-legale.

Autorizzato il deposito di note scritte e respinta l'istanza di integrazione della CTU già depositata, all'odierna udienza, udita la discussione orale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti negli scritti difensivi e nei verbali di causa, la controversia veniva decisa.

Così ricostruito l'iter processuale, occorre osservare che, nel caso di specie, non è in contestazione tra le parti il rapporto di lavoro dell'odierno ricorrente quale ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Biochimiche Org_1 , Organizzazione_4 dell'Università di Roma La Sapienza, né l'infortunio occorsogli il 21/11/2017.

Risultando certamente tardive le contestazioni di parte resistente in ordine alla dinamica del sinistro, sollevate solo nelle note conclusive, il fatto storico dell'infortunio può ritenersi definitivamente accertato, nella misura in cui le

circostanze non oggetto di tempestiva contestazione da parte del convenuto non richiedono di essere ulteriormente provate e vanno considerate pacificamente acquisite al processo.

Sotto questo profilo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella pronuncia n. 8202 del 20/04/2005, ribadendo peraltro principi del tutto consolidati in seno alla giurisprudenza di legittimità, hanno rimarcato che l'onere da parte del convenuto *“di prendere posizione, in materia precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”*, previsto dall'art. 416, ultimo comma, prima parte, c.p.c., in combinato disposto con la disposizione di cui all'art. 167, 1 comma, c.p.c., *“fa della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”*.

L' **Org_4** resistente ha, di contro, specificamente contestato che l'odierno ricorrente stesse, al momento del sinistro, effettivamente tornando presso la propria abitazione per consumare il pranzo, risultando, piuttosto, nel modulo di denuncia inoltrato dal datore di lavoro, che si fosse assentato per fruire di un permesso per motivi personali.

La tesi dell' **Org_4** è suffragata dalla denuncia di infortunio del 23/11/2017, sottoscritta dal funzionario **CP_2**, Direttore dell' **[...]** **Parte_2**, nella quale alla domanda: *“che tipo di lavoro stava svolgendo il lavoratore al momento dell'infortunio?”* si legge: *“aveva richiesto un permesso per motivi personali”*.

Preso atto della contestazione di parte ricorrente, è stata ammessa l'audizione orale del testimone **CP_2**, la quale, all'udienza del 18/09/2019, dopo avere confermato di avere materialmente compilato il foglio di denuncia dell'infortunio, ha affermato: *“Il ricorrente è un ricercatore del CNR e pertanto non è assoggettato al rispetto di un orario di lavoro. Firma la sua presenza solo per attestare la presenza in servizio e per beneficiare di ferie o riposi compensativi, ma non ha un orario di lavoro da osservare. Per tale ragione non ha alcuna necessità di domandare un permesso per assentarsi dal posto di lavoro. Non ha un tempo prestabilito per usufruire della pausa pranzo, piuttosto può assentarsi tutto il tempo che vuole e fare rientro anche in orari serali o notturni, ove avesse necessità di svolgere una ricerca o un esperimento”*.

Quanto al giorno dell'infortunio, il Direttore **CP_2** ha dichiarato: *“Quel giorno il ricorrente era venuto la mattina e aveva svolto attività per - mi sembra - tre ore, poi era andato a casa per mangiare. Non mi risulta di avere scritto sul foglio di denuncia dell'infortunio che il ricorrente si fosse assentato per un*

permesso per motivi personali, non ne avrei avuto motivo”.

Preso atto della contraria annotazione nel modulo di denuncia esibibile (documento n. 1 dell' **CP_1** , la testimone ha riferito: *“prendo atto che, in effetti, nella denuncia di infortunio telematica da me firmata è indicato che il ricorrente aveva chiesto quel giorno un permesso per motivi personali. Devo ammettere che non lo ricordavo, il foglio è stato compilato dalla segretaria, per me il dato significativo era che il ricorrente si stava recando a casa. So per certo che io quel giorno non ho autorizzato per il ricorrente alcun permesso, perché ribadisco che non ne aveva alcun bisogno per allontanarsi”.*

D'altro canto, non è in atti alcuna richiesta del ricorrente per fruire di permessi personali il giorno 21/11/2017, nonostante, secondo quanto appreso, la stessa avrebbe dovuto necessariamente compiliarsi per iscritto, su apposito modulo, da sottoporre alla autorizzazione del Direttore **CP_2** la quale, piuttosto, ha escluso di averne mai quel giorno autorizzate per l' **Parte_1**

Può escludersi, pertanto, che il ricorrente, al momento dell'infortunio, si trovasse in permesso per motivi personali, dovendo la relativa annotazione sul modulo di denuncia di infortunio ricondursi ad un mero errore materiale commesso dalla segretaria che lo ha compilato, come ipotizzato dalla teste **CP_2**

Piuttosto, come emerso dall'istruttoria, quel giorno l' **Parte_1** aveva lavorato per qualche ora e poi *“era andato a casa per mangiare”.*

In relazione a tale ipotesi, l' **CP_1** pur ammettendo che presso l' **[...]** **Organizzazione_4** dell'Università **Parte_2** non vi fosse una mensa aziendale, aveva comunque opposto che non vi fosse prova che il ricorrente dovesse necessariamente consumare il proprio pasto a casa, né, in ogni caso, che non potesse raggiungere il proprio domicilio con i mezzi pubblici, con conseguente carenza di prova della necessità del ricorso al mezzo privato per consumare il pranzo.

Quanto alla prima circostanza, sono in atti i certificati medici che attestano la patologia del ricorrente - ipercolesterolemia e ipertrigliceridemia in trattamento farmacologico (documento n. 1 del ricorso) – che gli impongono di seguire una dieta particolare.

Né, d'altro canto, la circostanza è stata specificamente contestata dalla parte resistente, pur tempestivamente costituitasi in giudizio.

Sotto il secondo profilo, deve escludersi, in primo luogo, che – come dedotto - il ricorrente avesse una sola ora per consumare il proprio pasto, trattandosi di un ricercatore che, come riferito dal Direttore **CP_2** non era vincolato al rispetto di alcun orario di lavoro.

Inoltre, è ben noto che, in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'infortunio *“in itinere”* è indennizzabile anche in caso di utilizzo del mezzo privato, purché necessitato; ne consegue che l'assicurazione opera anche nel caso in cui l'infortunio si sia verificato nel tragitto percorso dal lavoratore con mezzo privato per rientrare al lavoro dalla vicina abitazione dopo la pausa per il pranzo, ove risulti accertato che sul posto di lavoro non esisteva la mensa

o un servizio equipollente e che il breve intervallo di tempo disponibile non consentiva l'uso di mezzi pubblici (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 7209 del 26/05/2001).

Diversamente, l'assicurazione non opererà nel caso in cui l'infortunio si sia verificato nel tragitto percorso dal lavoratore col motorino per recarsi nella propria abitazione durante la pausa pranzo, *“ove risulti accertato che la necessità di fare ricorso a tale veicolo è esclusa dalla vicinanza del posto di lavoro (nella specie circa 1.500 metri) e dalla possibilità di effettuare il percorso sia interamente a piedi, sia utilizzando per una parte un mezzo di trasporto pubblico”* (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 11917 del 07/08/2003).

Sicché, la scelta del lavoratore di consumare il pasto presso la propria abitazione, raggiungendola con il mezzo proprio durante la pausa pranzo, qualora l'uso del mezzo proprio non sia necessitato dalla durata della pausa pranzo o dall'impossibilità di avvalersi di mezzi pubblici, costituisce *“rischio elettivo”*, frutto di una libera determinazione del lavoratore, priva di alcun diretto collegamento con l'attività lavorativa svolta (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 8889 del 10/05/2004).

Con la conseguenza che l'infortunio *“in itinere”* non può essere ravvisato in caso di incidente stradale subito dal lavoratore che si sia spostato con il proprio automezzo al luogo di prestazione dell'attività lavorativa fuori sede tra il luogo della propria dimora, ove l'uso del veicolo privato non rappresenti una necessità, in assenza di soluzioni alternative, ma una libera scelta del lavoratore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 19940 del 06/10/2004).

Nel solco di tale ragionamento, ancora di recente la Suprema Corte ha ribadito il principio che *“il rischio elettivo, che delimita l'ambito della tutela assicurativa, è riferito al comportamento del lavoratore e si connota per il simultaneo concorso dei seguenti elementi: a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive; b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa”* (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 7649 del 19/03/2019).

Nel caso in esame, le parti concordano nel riferire che presso l' Org_4 [...] Parte_2 non vi fosse una mensa aziendale, circostanza confermata dalla testimone CP_2 la quale ha anche precisato: *“all'interno del nostro plesso non abbiamo una mensa e pertanto ci vengono erogati buoni pasto. Se quel giorno il ricorrente non aveva svolto attività lavorativa per almeno sei ore, tuttavia, non aveva diritto al buono pasto e pertanto andava a casa a consumare il pranzo”*.

Quanto, poi, alla possibilità di utilizzare i mezzi pubblici, la parte ricorrente ha dedotto che dal luogo di lavoro, in Piazzale Aldo Moro n. 7, al luogo di residenza, in Via Flaminia n. 36, distante circa 4 km, sono necessari, utilizzando un autobus e due linee di metropolitana, all'incirca 35 minuti, a fronte dei soli 7

minuti sufficienti con il mezzo privato.

Valutate tali circostanze, deve ritenersi che, essendo il lavoratore ricorrente costretto a recarsi presso la propria abitazione per consumare il pasto - in considerazione, da un canto, delle restrizioni alimentari cui era sottoposto e, d'altro canto, della assenza nel plesso di una mensa aziendale, nonché, anche, della mancata erogazione per quella giornata del buono pasto - il tempo di 35 minuti, da percorrere all'andata e poi al ritorno, cui aggiungersi un margine per gli imprevedibili ritardi o le file di utenti, comporti un tempo eccessivamente lungo per la fruizione della pausa, tale da aggravare eccessivamente l'arco temporale della giornata lavorativa.

Invero, sebbene l' *Parte_1* non avesse un orario di lavoro da rispettare, tuttavia aveva per certo delle ricerche da svolgere, sicché ritenerlo obbligato a recarsi ogni giorno presso la propria abitazione per consumare il pranzo, utilizzando tre mezzi pubblici, comporterebbe una immotivata dilatazione del suo impegno lavorativo, invece agevolmente comprimibile con l'utilizzo del mezzo privato.

Invero, seguendo il percorso più breve – nel quale ricade il luogo dell'incidente, avvenuto in Via del Muro Torto – il ricorrente poteva essere a casa in soli 7 minuti, sì da poter fare rientro al lavoro in un tempo decisamente ridotto.

Non si comprende perché l' *CP_1* abbia dedotto, per vero solo nelle note conclusive, che l'utilizzo del mezzo privato avrebbe comportato l'ingiustificata percorrenza di un ben più lungo tragitto di 15,4 km, emergendo in atti che, piuttosto, il percorso più breve corrisponde a soli 4,7 km (documento n. 2b del ricorso).

Sulla scorta delle superiori considerazioni, deve definitivamente ammettersi l'indennizzabilità dell'infortunio, in quanto occorso nel tragitto necessitato che il ricorrente doveva quotidianamente percorrere con il proprio mezzo, per recarsi da casa al lavoro e viceversa, anche per consumare il proprio pasto.

Quanto alla misura della indennità, giova premettere che alla presente controversia si applica, *ratione temporis* - in considerazione della data cioè in cui si è verificato l'infortunio dedotto in giudizio -, l'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000, il quale, al secondo comma, circoscrive il proprio ambito di applicazione agli infortuni verificatisi dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 13, “*l'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale*”, mentre “*dal 16 per cento è erogato in rendita*”.

Orbene, il C.T.U., a seguito degli accertamenti diagnostici espletati e dell'esame della documentazione depositata in giudizio, ha concluso la sua relazione affermando che l' *Parte_1* “*presenta in conseguenza dell'infortunio sul lavoro del 21.11.2017 danno biologico, come da conclusioni diagnostiche e medico legali, consistenti in algia locale e deficit funzionale dei comuni*

movimenti della spalla nella misura di media entità in soggetto destrimane da postumi da lussazione gleno-omeroale spalla sinistra, importante edema intraspongioso testa e trochite omeroale.

In tale caso si ritiene quanto segue:

- Nesso causale soddisfatto.

- Efficienza lesiva e dinamica accidentale congrue.

- Nell'evento traumatico de quo il p.to ha riportato un valido trauma con lussazione della spalla sinistra, con infrazione del trochite omeroale stabilizzato lievemente scomposto, importante edema intraspongioso della testa e trochite omeroale consistenti in dolore e deficit locale e deficit funzionali dei movimenti della spalla.

- I postumi attuali consistono quindi in artralgia spalla sn con media limitazione funzionale, dolore locale, lieve ipotonotrofia muscolare, media limitazione funzionale dei comuni movimenti della spalla”.

Svolte tali considerazioni, il perito ha concluso affermando che “*Il danno biologico che a tali postumi consegue, deve valutarsi nella misura del 7% (sette per cento)*”.

Diversamente da quanto richiesto con istanza di parte ricorrente del 18/12/2019, nella quale ha insistito nel corso della odierna discussione orale, dovendosi escludere che l'invalidità temporanea assoluta sia stata oggetto di domanda nel presente giudizio - come agevolmente ricavabile dalle conclusioni del ricorso, sopra testualmente riportate - non è stato necessario riconvocare il CTU a chiarimenti, perché specificasse i giorni di invalidità temporanea assoluta sofferti dall *Parte_1* non quantificati dal perito in ossequio al quesito sottopostogli dal Tribunale all'udienza di conferimento dell'incarico, senza che, per vero, fossero al momento sollevate obiezioni dalla parte ricorrente.

Non è condivisibile, invero, la tesi secondo cui la invalidità temporanea assoluta sarebbe ricompresa nel danno biologico subito dal lavoratore, piuttosto specificamente azionato in giudizio limitatamente a quelle conseguente alla menomazione permanente della sua integrità psicofisica.

Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno, in conclusione, integralmente condivise, poiché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza, in atti).

L'*CP_1* in definitiva, va condannato a corrispondere al ricorrente l'indennizzo in capitale in misura pari al 7%, da calcolare secondo le previsioni contenute nel D. Lgs. n. 38/2000, detratto quanto eventualmente già corrisposto per lo stesso titolo.

A norma dell'articolo 13, comma 2, del D.Lgs. 38/2000 e diversamente da quanto richiesto in ricorso, infatti, l'indennizzo deve essere erogato in capitale e non in rendita, trattandosi di menomazione compresa tra il 6% e il 16%.

All'importo capitale vanno aggiunti gli interessi legali, oltre anche la rivalutazione monetaria secondo gli indici *Org_* sul costo della vita per il periodo in cui la svalutazione risulta superiore al tasso annuo d'interesse, a norma

dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha introdotto il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria.

Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, con riguardo allo scaglione di valore della causa.

Vanno poste definitivamente a carico dell' *Org_4* assicuratore anche le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.

P.Q.M.

Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, condanna l' *CP_1* in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, a corrispondere al ricorrente l'indennizzo in capitale nella misura del 7%, calcolato secondo le previsioni dell'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000, detratto quanto eventualmente già corrisposto per lo stesso titolo, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge.

Condanna l' *CP_1* inoltre, alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.

Pone definitivamente a carico dell' *CP_1* le spese di C.T.U., già liquidate.

Roma, 8 gennaio 2020.

Il Giudice
Laura Cerroni